

STATUTO

**ISTITUTO SCOLASTICO
LARRY TESLER - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCRI RC VIA ROMA 100/A

Numero REA: RC - 216001

Codice fiscale: 03202690800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2022 - Statuto completo	2
--	---



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETA'		
"ISTITUTO SCOLASTICO LARRY TESLER - SOCIETA' COOPERATIVA		
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"		
TITOLO I		Allegato "A"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		N.8074 Repertorio
Art.1 Denominazione		N.5045 Raccolta
E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel		
Comune di Locri (RC) all'indirizzo risultante dalla apposita		
iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai		
sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del		
codice civile, la società cooperativa sociale denominata:		
"ISTITUTO SCOLASTICO LARRY TESLER - SOCIETA' COOPERATIVA		
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".		
La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà		
istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali		
operative quali, ad esempio, uffici amministrativi,		
succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché		
trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra		
indicato.		
Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il		
trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il		
trasferimento della sede in un Comune diverso da quello		
sopra indicato.		
La società cooperativa è contratta fino al 31 dicembre 2060,		
salvo proroghe o anticipato scioglimento.		

	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà	
	essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180	
	(centottanta) giorni con le modalità di cui al presente	
	statuto.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di	
	legge sulle cooperative sociali previste dalla legge	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle società per	
	azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	previsto dalla legge.	
	Art.2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento	
	del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	

	Perciò stesso, la Cooperativa potrà aderire alla Lega	
	Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici,	
	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale e/o altri organismi presenti sul	
	territorio nazionale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	La Società Cooperativa non ha fini di lucro, eventuali utili	
	saranno reinvestiti nella formazione scolastica.	
	In ossequio al principio della mutualità prevalente secondo	
	le disposizioni di legge (ai sensi degli articoli 2512,	
	2513, 2514 c.c.), si propone di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa con le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in	
	forma associata dell'impresa. In attuazione dello scopo	
	mutualistico di cui in precedenza, la società, tenuto conto	
	dei requisiti dei soci e del loro interesse alla	
	partecipazione ai vantaggi mutualistici, intende perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento di attività di gestione di servizi	
	socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui al punto	
	a) dell'art. 1 comma 1 della legge n.381/1991.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	

	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sopra indicato e	
	secondo le suddette prospettive la società può:	
	a) gestire scuole di ogni ordine e grado;	
	b) gestire centri per promuovere curare l'attività	
	scolastica, parascolastica, extrascolastica ed	
	interscolastica; scuole per assistenti sociali, centri	
	sociali e culturali, ricreativi e sportivi, consultori	
	familiari, medico psicopedagogici, di orientamento	
	scolastico e sociale, corsi radiotelevisivi;	
	c) favorire ed assistere gli studenti nell'attività di	
	ricerca socio culturale istituendo con la prevalente	
	collaborazione dei medesimi una biblioteca in continuo	
	accrescimento; collaborare (o gestire là dove è possibile)	
	con le biblioteche di centri pubblici o privati;	
	d) curare iniziative editoriali periodiche o monografiche,	
	di carattere scientifico divulgativo propagandistico,	
	didattico e pratico, nonché la preparazione di idonei	
	strumenti didattici;	
	e) curare servizi ed iniziative nel settore dell'educazione	
	degli insegnanti, con particolare riguardo allo sviluppo	
	della sperimentazione e della ricerca educativa ed alla	
	gestione democratica della scuola, ed alla formazione degli	

	animatori delle iniziative culturali di base;	
	f) organizzare e gestire in proprio o per conto di enti	
	pubblici e privati corsi residenziali, seminari di studio,	
	per insegnanti ed educatori in genere, per studenti ed	
	operatori economici-sociali; scuole e corsi professionali	
	atti ad inserire i giovani nel quadro più ampio della	
	comunità europea, non solo con l'acquisizione della	
	conoscenza teorico-pratica relativa all'attività da	
	svolgere, ma con la conoscenza della lingua arricchita da	
	elementari conoscenze di legislazione sociale onde rendere	
	più valido e facile l'inserimento comunitario;	
	g) eseguire acquisti collettivi, come acquisti di libri di	
	testo, materiale di documentazione nonché sussidi didattici	
	scritti o audiovisivi, utili al conseguimento degli scopi	
	della cooperativa;	
	h) obbligarsi tramite convenzioni con enti pubblici di ogni	
	ordine e grado, nonché ricevere contributi dagli enti	
	suddetti, restando inteso che il contenuto di tali	
	convenzioni non può essere tale da contraddire i principi	
	fondamentali cui la società si ispira ed in particolare il	
	diritto di autogestione del soddisfacimento del bisogno, di	
	educazione e di cultura nonché la fedeltà alla tradizione	
	cattolico-popolare;	
	i) organizzare il tempo libero dei soci e degli studenti con	
	opportune iniziative a carattere culturale, turistico e	

	sportivo;	
	l) vendere libri, cancelleria varia, cartoleria e materiale	
	annesso;	
	m) gestire corsi di formazione anche universitari;	
	n) curare attività di formazione professionale: obbligo	
	formativo/obbligo d'istruzione e percorsi di istruzione e	
	formazione professionale: compresi i servizi di formazione	
	volti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e	
	formazione o fino al conseguimento di una qualifica	
	professionale ed i percorsi di formazione esterna	
	all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 ed i 18 anni	
	di età di cui all'art.48 del D.lgs 276 del 2003.	
	A tale scopo la cooperativa si propone:	
	- di educare i soci e gli studenti al senso del risparmio,	
	organizzando in accordo con le locali cooperative di credito	
	una cassa comune per la raccolta del piccolo risparmio,	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, - di favorire il collegamento del mondo dello	
	studio con quello del lavoro al fine di consentire agli	
	studenti esperienze pratico professionali, favorendo così il	
	loro inserimento in vari settori produttivi dell'economia e	
	del lavoro. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e	
	delle proprie finalità generali, la cooperativa, potrà nel	
	rispetto delle vigenti norme di legge, accettare donazioni,	
	partecipare alla gestione di istituzioni educative assumere	

	interessenze e partecipazioni - sotto qualsiasi forma - in	
	altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo,	
	dare adesioni ad altri enti ed organismi economico morali,	
	culturali ed assistenziali potrà infine, partecipare a tutte	
	quelle iniziative idonee a fondere e rafforzare i principi	
	della cooperazione.	
	La società cooperativa può svolgere la sua attività anche	
	nei confronti di terzi non soci, ai sensi dell'art.2521	
	comma 2 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - Soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai	
	sensi dell'art.2 della legge n.381/1991, ed ai quali può	
	essere corrisposto solo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla società. Ogni socio è iscritto in	
	un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza	

	a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	
	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere anche ammesse persone che all'atto	
	dell'ammissione non possiedano ancora i suddetti requisiti,	
	purché si impegnino a partecipare personalmente all'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale.	
	Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art.2 della	
	legge n.381/1991, non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di co.co.pro con l'esclusione di	
	prestazioni occasionali, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge. La tipologia dei rapporti di lavoro	
	che la cooperativa intende attuare con i soci è definita da	
	un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci,	

	ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Art.6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente	
	articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci	
	lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo	
	5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione	
	o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	

	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art.11 dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o,	
	comunque, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente	
	inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o di inserimento fissato al momento della sua	

	ammissione.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art.7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	

	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) d), e), f) e g), la	
	domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere	
	all'aspirante socio tutte le indicazioni e documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni	
	o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con	

	l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio	
	abbia effettuato il versamento del capitale secondo le	
	modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso	
	chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che	
	delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	

	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere	
	liberata mediante conferimento di denaro, beni in natura o	
	crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuare con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Art.9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art.10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	

	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare la procedura arbitrale	
	disciplinata nei presenti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art.11 - Esclusione	
	L'esclusione può esser deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti	
	sociali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al	

	versamento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti	
	di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o	
	tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa	
	o che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non	
	adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza	
	e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in	
	una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro	
	previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento	
	interno redatto ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01;	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle	
	deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	

	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288	
	primo comma del codice civile, nonchè nei confronti del	
	socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità,	
	non consentano la prosecuzione del rapporto o nei confronti	
	del socio che venga sottoposto a procedure concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la	
	procedura arbitrale di cui al presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione dell'Arbitro di cui al presente	
	statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota interamente liberata la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al	
	socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni,	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art.14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	

	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art.15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	

	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art.1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art.16 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni dei presenti patti e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del	

	ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	
	fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri	
	previsti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o	
	la loro qualifica professionale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore nè	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	

	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori nè durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma	
	dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve	
	disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente	
	approvato.	
	Art.18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	

	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7,	
	controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o	
	nega l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato	
	al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di	
	cui ai presenti patti.	
	Art.19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da	
	compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92	
	n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti della mutualità prevalente;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	

	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.20 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8	
	(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se	

	nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano	
	di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.21 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e	
	delibera sulla loro responsabilità;	
	4) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei	
	presenti patti sociali;	
	5) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	

	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli	
	argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 19.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	dei verbali assemblee.	
	Art.22 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	

	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione	
	della società, tanto in prima che in seconda convocazione le	
	deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art.23 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art.24 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile	
	attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione	
	all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri,	

	in conformità e con i criteri stabiliti da apposito	
	regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta che deve esser conservata dalla	
	società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente	
	della società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art.25 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione: in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo, dal Vice Presidente ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	

	redatto da un notaio.	
	Art.26 - Consiglio di Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	(organo collegiale) composto da non meno di tre e non più di	
	nove componenti.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria e	
	durano in carica per un periodo massimo pari a tre esercizi	
	sociali.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti facendo in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	

	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	al Consiglio di Amministrazione:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- redigere i bilanci consuntivi;	
	- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	

	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione, nonché la sua partecipazione	
	all'eventuale Comitato Esecutivo;	
	- assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	raccolta di prestiti con le modalità previste dal presente	
	Statuto;	
	- deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè di succursale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	

	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art.2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente, ivi compresa la	
	firma sociale per atti o decisioni deliberate dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Presidente può, in caso di urgenza o necessità, assumere	
	decisioni ordinariamente riservate al Consiglio di	
	Amministrazione, cui spetterà ratificarle alla prima	
	riunione utile.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori; si applica, in ogni caso, il terzo comma	
	dell'art.2389 c.c..	
	Art.27 - Organo di Controllo	

	La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.	
	Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del	
	codice civile, la nomina dell'organo di controllo è	
	obbligatoria; ad esso si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni;	
	all'organo di controllo è affidato, in mancanza di nomina	
	del revisore di cui infra, il controllo contabile.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili. Si	
	applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso	
	in materia di società per azioni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.28 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/2003, nominato con le	
	modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e fatte	
	salve le controversie che per legge non possono essere	

	oggetto di arbitrato e fatte salve, comunque, le modifiche	
	legislative successivamente intervenute nonché eventuali	
	pronunce della Corte Costituzionale declaratorie	
	dell'illegittimità di norme emanate in materia:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori,	
	revisore o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore	
	ed è nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel	
	cui ambito territoriale si trova la sede della società.	
	In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto	

	disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	L'Arbitro deciderà secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art.36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo	
	proroga di detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni	
	caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.29 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.30 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.31 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art.32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	

40 di 40